

A544 - ERION WEEE/CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI
Allegato 1 al provvedimento n. 29926

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

AI SENSI DELL'ART. 14 TER DELLA LEGGE N. 287/90

NELL'INTERESSE DI ERION WEEE / ECO COMPLIANCE ORGANIZATION S.C.A.R.L.

1. NUMERO DEL PROCEDIMENTO

Procedimento A544 - Erion WEEE/Condotte Anticoncorrenziali

*

2. PARTI DEL PROCEDIMENTO

- Consorzio ERION WEEE ("*Erion*")
- ERION Compliance ORGANIZATION S.C.A.R.L. ("*ECO*")
- REMEDIA TECNOLOGIE E SERVIZI PER IL RICICLO S.R.L. ("*Remedia TSR*" – ora Interseroh Service Italia S.r.l. – "*ITP*")

*

3. LA FATTISPECIE CONTESTATA

Con provvedimento adottato in data 18 maggio 2021 ("Provvedimento"), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") ha avviato il Procedimento Istruttorio A544 ("Procedimento") nei confronti delle Parti per presunto abuso di posizione dominante nel mercato della gestione collettiva di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ("RAEE"), al fine di accertare la supposta adozione di condotte abusive di natura escludente nei confronti del segnalante (e altri sistemi collettivi concorrenti), in violazione dell'art. 102 TFUE.

Accogliendo come non manifestamente prive di pregio le asserzioni del segnalante, l'AGCM ha configurato un possibile abuso di dominanza, che in ultima istanza sarebbe stato supportato da un innalzamento dei costi dei consorzi rivali e da canoni ambientali predatori per sottrarre produttori nel mercato ai concorrenti.

In particolare, oggetto delle doglianze dell'AGCM di cui al Provvedimento di avvio, che identifica le Parti del Procedimento come "*unica entità economica*", sono tre distinte condotte:

1. la clausola di miglior prezzo inserita nei contratti con gli impianti di trattamento, prima da Ecodom e poi da Erion;
2. il possibile utilizzo strategico delle riserve a scopo escludente da parte di Ecodom e Remedia prima, e di Erion poi;
3. la clausola di esclusiva presente nello statuto di Erion.

*

4. MERCATI INTERESSATI

Secondo l'AGCM i mercati rilevanti sono i seguenti:

(i) un mercato per l'organizzazione dei sistemi per l'assolvimento, da parte dei produttori, degli obblighi previsti dalla Direttiva RAEE, mercato nel quale l'offerta è rappresentata dai diversi sistemi collettivi di gestione dei RAEE che sono in concorrenza tra loro per attrarre i produttori di AEE;

(ii) un mercato del trattamento dei RAEE nel quale i sistemi collettivi rappresentano la domanda mentre, dal lato dell'offerta, sono attivi i soggetti che operano gli impianti di trattamento e che si occupano quindi delle attività di trattamento, recupero, riciclo e smaltimento dei RAEE, nonché tipicamente anche del trasporto.

Tali mercati - che costituirebbero i lati di una piattaforma concorrenziale a due versanti, in cui i sistemi collettivi competono tra di loro per acquisire i produttori, sul versante dell'offerta di servizi di compliance ambientale, e per ottenere i servizi degli impianti, sul versante della domanda di servizi di trasporto e trattamento dei RAEE - sotto il profilo merceologico, possono essere definiti a livello dei singoli raggruppamenti RAEE (R1, R2, R3, R4 e R5).

*

5. DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

5.1. IMPEGNI

Pur senza riconoscere in alcun modo la fondatezza delle tesi e delle ipotesi formulate nel Provvedimento di avvio dell'istruttoria e nella convinzione di non aver commesso alcuna violazione della normativa a tutela della concorrenza e, dunque, di aver agito nel **pieno rispetto** della medesima, anche in ottemperanza al quadro legislativo e regolamentare applicabile nel caso in esame, Erion intende presentare, a dimostrazione del proprio contegno collaborativo, **specifici impegni** idonei a far venir meno in radice le preoccupazioni anticoncorrenziali segnalate dall'Autorità.

Le misure offerte, quindi, non costituiscono in alcun modo ammissione di responsabilità di Erion rispetto alle condotte oggetto dell'istruttoria.

- Per ciò che riguarda ECO si rappresenta che la società svolge funzioni di mero servizio a favore dei consorzi appartenenti al sistema Erion senza quindi rapporti con ITI o con altri operatori del mercato e di certo non è in grado di influenzare le azioni della sua controllante. Cionondimeno, la stessa sottoscrive i seguenti impegni per quanto di sua competenza.

*

5.2. IMPEGNI RELATIVI ALLA CLAUSOLA DEL MIGLIOR PREZZO

Con riferimento alla Clausola del Miglior Prezzo, gli impegni vengono offerti tenuto conto dell'impostazione del provvedimento di avvio dell'istruttoria che descrive Erion/ECO/ITI come "*unica entità economica*" pur senza accettarne in questa sede la predetta qualifica.

Ed infatti, la "Clausola del Miglior Prezzo" oggetto di contestazione da parte dell'Autorità è applicata sul mercato da ITI, in virtù dell'obbligazione di cui all'art. 5.4. del "Contratto di gestione di servizi ambientali" in essere tra Erion e ITI la quale prevede che "Il Fornitore dovrà stipulare con i Terzi Fornitori selezionati ai sensi del paragrafo che precede ed approvati da Erion un Contratto di Servizi conforme al "Modello di Contratto di Servizi" allegato sub Allegato 3. Eventuali modifiche ai termini ed alle condizioni di detto modello dovranno essere preventivamente approvate da Erion. Resta inteso che tutte le modifiche effettuate sui contratti stipulati con i Terzi Fornitori, ed allegati al presente Contratto, sono note ed accettate da Erion".

Erion ed ITI hanno quindi in accordo deciso di presentare separati ma identici impegni per ciò che concerne la "Clausola del Miglior Prezzo".

In particolare, Erion **si impegna ad abrogare** integralmente la "Clausola del Miglior Prezzo" oggetto di contestazione emendando, di conseguenza, il "Modello di Contratto di Servizi" (Allegato n. 3 al "Contratto di gestione di servizi ambientali tra Erion e ITP") e non più diffondendo la "Nota esplicativa" oggetto di contestazione del provvedimento di avvio.

*

5.3. IMPEGNI RELATIVI ALLA CONTESTAZIONE DI POSSIBILE UTILIZZO STRATEGICO DELLE RISERVE A SCOPO ESCLUDENTE

1) Erion propone di modificare il proprio Statuto, art. 8 – "Fondo Consortile e finanziamento delle attività", adottando le previsioni dello Statuto Tipo, in coerenza con quanto indicato dall'AGCM nel provvedimento di avvio dell'istruttoria.

2) Inoltre, Erion si impegna ai fini di consentire una maggior trasparenza nel mercato (onde evitare che ci siano situazioni che possano essere fraintese o strumentalizzate) a pubblicare sul proprio sito internet l'indicazione di contributi ambientali distinti: (i) quelli per i Consorziati (cui è imputabile la eventuale presenza di riserve in un dato esercizio) e (ii) quelli per i Produttori che vogliano aderire a Erion WEEE (che quindi non beneficiano della eventuale divisione delle riserve esistenti, quindi con contributi non inferiori a quelli dei Consorziati).

*

5.4. IMPEGNI RELATIVI ALLA CLAUSOLA DI ESCLUSIVA

Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 4, par. 1, e 6, par. 3, lett. (i), dello Statuto di Erion che contemplano un vincolo di esclusiva (che si limita a cristallizzare ciò che, comunque, avviene per prassi sul mercato), le stesse verranno così modificate/abrogate. In particolare:

- l'Art. 4 "Conсорziati, modalità di adesione, facoltà di recesso, esclusiva", par. 1 verrà così modificato "1. Partecipano al Consorzio i produttori di AEE che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale ~~o aderendo ad un altro sistema collettivo~~. Il numero dei Consorziati è illimitato";
- la previsione contenuta nell'Art. 6 "Diritti e obblighi dei Consorziati", par. 3 lettera i) secondo la quale *inter alia* i Consorziati sono obbligati a "i) non aderire ad altri

*consorzi o forme collettive di gestione dei RAEE fintanto che siano consorziati al Consorzio”, verrà **abrogata**.*

*

5.5. TEMPISTICA DI IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

Gli impegni proposti verranno tutti implementati entro tre mesi dalla data di notifica del provvedimento dell’Autorità di accettazione degli impegni e di chiusura del procedimento.

*

6. CONSIDERAZIONI CIRCA L’IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI A FAR VENIRE MENO I PROFILI ANTICONCORRENZIALI OGGETTO DELL’ISTRUTTORIA

Pur senza riconoscere in alcun modo la fondatezza delle tesi e delle ipotesi formulate nel provvedimento di avvio dell’istruttoria e nella convinzione di non aver commesso alcuna violazione della normativa a tutela della concorrenza (o regolatoria del settore), Erion / ECO prendono atto delle perplessità sollevate dall’Autorità e ritengono che queste possano essere definitivamente superate dalle misure proposte nella Sezione 5, così da consentire la conclusione del procedimento con una decisione di accoglimento degli impegni e senza l’accertamento dell’asserita infrazione.

In particolare, per ciò che riguarda la CLAUSOLA DEL MIGLIOR PREZZO, la stessa è stata integralmente abrogata facendo così venire meno in radice tutte le preoccupazioni sollevate nel provvedimento di Avvio da codesta Autorità (punto IV.2.1., parr. 44-50).

Infine, i rischi concorrenziali derivanti dall’insieme delle condotte contestate ad Erion vengono definitivamente esclusi dalle ulteriori misure che sono state proposte; infatti:

- L’INTEGRAZIONE DELLO STATUTO CON LE PREVISIONI DELLO STATUTO TIPO E LA PUBBLICAZIONE DI CONTRIBUTI AMBIENTALI DISTINTI uno per i consorziati ed uno per i potenziali nuovi clienti impedisce che vi possa essere un USO IMPROPRIO DELLE RISERVE o che i potenziali nuovi clienti siano indotti in errore e si possano così rivolgere a Erion sperando di poter beneficiare del contributo ambientale destinato a coloro che hanno costituito le riserve. Il tutto, comunque, resta idoneo a garantire la stabilità finanziaria del consorzio in piena coerenza con il dettato normativo. Anche in questo caso, vengono meno integralmente le perplessità dell’AGCM delineate nel provvedimento di avvio di istruttoria (punto IV.2.2., parr. 51-54);
- L’ELIMINAZIONE DEL VINCOLO DI ESCLUSIVA dallo Statuto di Erion, conformando così lo stesso, ancora una volta allo “statuto-tipo” elimina in radice le perplessità delineate dall’AGCM nel Provvedimento di avvio (punto IV.2.3., parr. 55).

Per tutti i motivi sopra delineati, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti Art. 14-ter della Legge 287/90.

*

Si confida pertanto che codesta Autorità concluda che gli impegni siano idonei a eliminare i profili evocati nel Provvedimento di apertura dell’istruttoria, accetti gli impegni

presentati rendendoli obbligatori per Erion / ECO e chiuda così il procedimento senza accertare alcuna infrazione.

Erion si dichiara a completa disposizione di codesta Autorità in merito ad eventuali termini e obblighi informativi che l'AGCM dovesse ritenere necessari nel periodo successivo all'emissione del Provvedimento finale di accettazione degli impegni e chiusura del Procedimento

*

Milano, li 25 ottobre 2021

A544 - ERION WEEE/CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI
Allegato 2 al provvedimento n. 29926

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DI IMPEGNI
EX ART. 14-TER L. 287/1990
nell'interesse di
Interseroh TSR Italia S.r.l.

1. Numero del procedimento

Proc. A544 - "ERION WEEE"

* * *

2. Parti del procedimento

- Consorzio Erion Weee (di seguito "Erion");
- Erion Compliance Organization S.c.a r.l. (di seguito "ECO");
- Remedia Tecnologie e Servizi per il Riciclo S.r.l. (ora Interseroh TSR Italia S.r.l., di seguito "ITI").

* * *

3. La fattispecie contestata

Nel provvedimento di avvio dell'istruttoria, adottato su segnalazione di terzi, l'Autorità ha ipotizzato a carico delle parti un abuso di posizione dominante in violazione dell'art. 102 TFUE nel settore della gestione collettiva dello smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

L'ipotizzato abuso si sarebbe realizzato attraverso tre distinte condotte, riguardanti:
i) l'inserimento nei contratti tra Erion e ITI e tra ITI e i gestori degli impianti di trattamento (cd. fornitori terzi) di una clausola di miglior di prezzo; *ii)* l'uso da parte di Erion degli avanzi di gestione; *iii)* la previsione nello statuto di Erion di un vincolo di esclusiva a carico dei consorziati. Tali condotte, considerate nel loro complesso, produrrebbero per i consorzi concorrenti effetti escludenti, che potrebbero in ipotesi non essere giustificati da legittimi interessi commerciali delle parti o da effetti positivi sul funzionamento dei mercati interessati.

La presente proposta d'impegni, atteso il ruolo di ITI rispetto alle condotte contestate nel provvedimento di avvio dell'istruttoria, si limita necessariamente alla condotta *sub i)*, cioè all'inserimento della clausola di miglior prezzo nei contratti tra Erion e ITI e tra ITI e i fornitori terzi.

* * *

4. Mercati interessati

Nel provvedimento di avvio dell'istruttoria, si ipotizza che i mercati rilevanti possano essere:

(i) il mercato dell'offerta di servizi da parte dei sistemi di gestione collettivi dei RAEE ai produttori di AEE;

(ii) il mercato della domanda di servizi da parte dei sistemi di gestione collettivi dei RAEE agli impianti di trattamento dei RAEE.

Sempre dal punto di vista merceologico, i mercati così individuati si specificherebbero ulteriormente in funzione dei singoli raggruppamenti RAEE (R1, R2, R3, R4 e R5).

* * *

5. Descrizione degli impegni proposti

La clausola di miglior prezzo che si ipotizza essere in violazione dell'art. 102 T.F.U.E. ricorre nel *Contratto di gestione di servizi ambientali* in essere tra Erion ed ITI (art. 5.4.), nell'Allegato n. 3 al suddetto contratto, nonché nei contratti a valle stipulati da ITI con i fornitori terzi.

Avuto riguardo al provvedimento di avvio dell'istruttoria, considerati gli atti e i documenti del procedimento allo stato accessibili, e visto il contenuto degli impegni presentati da Erion,

ITI si impegna a rinunciare alla clausola di miglior prezzo sia nei contratti con Erion sia nei contratti con i terzi fornitori, e a darne tempestiva comunicazione ai terzi fornitori nel caso di contratti già in essere, una volta che detti impegni saranno stati accettati e resi vincolanti dall'Autorità.

Gli impegni proposti saranno implementati entro tre mesi dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità di accettazione degli impegni e di chiusura del procedimento.

* * *

6. Idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

La rinuncia alla clausola di miglior prezzo appare idonea, per quanto di competenza di ITI, ad eliminare in radice le preoccupazione concorrenziali espresse dall'AGCM nel provvedimento di avvio dell'istruttoria.